



# Comune di Torregrotta

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

## Ordinanza n. 16 del 03/02/2021

**Oggetto: riapertura del mercato settimanale.**

### IL SINDACO

Visto il DPCM del 15 gennaio 2021;

vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana;

**ritenuto** necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative dei decreti legge emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure al fine di contenere e contrastare il diffondersi del COVID-19;

**considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

visto l'art. 50 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29/01/2021;

### ORDINA

**La riapertura del mercato settimanale a far data da lunedì 08/02/2021 con il seguente orario: dalle ore 07,30 alle ore 12,30 ed il sorteggio dei posti vacanti sarà effettuato alle ore 08,00.**

#### **Con le seguenti prescrizioni:**

- Assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro su tutta l'area mercatale al fine di evitare assembramenti;
- I titolari di posteggio sono tenuti alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita. Essi sono obbligati a rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- E' obbligatorio l'uso della mascherina sia per gli operatori commerciali che per i clienti mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani con prodotti messi a disposizione della clientela in ogni banco ,ad eccezione dei banchi di abbigliamento, dove l'utilizzo dei guanti monouso è obbligatorio per scegliere in autonomia la merce.
- E' obbligatorio per i posteggianti di vendita del settore alimentare l'uso delle mascherine e dei guanti monouso ed è vietato alla clientela scegliere in autonomia i prodotti.

### DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza; che copia della presente sia trasmessa a:

- Responsabile I Area - sede;
- SUAP – sede;
- Responsabile III Area per gli adempimenti di competenza – sede
- Al Responsabile IV Area - Polizia Municipale
- Titolari di posteggio del mercato;
- Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Messina [protocollo.prefme@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefme@pec.interno.it);
- Comando Stazione Carabinieri di Fondachello Valdina [tme27740@pec.carabinieri.it](mailto:tme27740@pec.carabinieri.it);
- ASP Messina [autorizcontrolli.milazzo@pec.asp.messina.it](mailto:autorizcontrolli.milazzo@pec.asp.messina.it);

### AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

### INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania o al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni nei modi e termini di legge.

**Il Sindaco**

**Dott. Corrado Ximone**

